

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 luglio 2021


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2020, n. 16.
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 20.		Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021. (21R00171) Pag. 12
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020. (21R00169) Pag. 1		LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2020, n. 17.
		Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023. (21R00172) Pag. 13
REGIONE PIEMONTE		LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 2021, n. 1.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 8/R.		Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021. (21R00173) Pag. 14
Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R." (21R00142) . . . Pag. 1		REGIONE SICILIA
		LEGGE 30 dicembre 2020, n. 36.
		Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie. (21R00128) Pag. 22
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		LEGGE 26 maggio 2021, n. 12.
LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2020, n. 15.		Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano. (21R00175) Pag. 24
Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio". (21R00170) Pag. 4		





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 30 dicembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2020

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione 2020/2022 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2020. Conseguentemente, la decorrenza degli effetti della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1729 del 6 dicembre 2019, è posticipata non oltre il 1° maggio 2020.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2019. Sono, in ogni caso, autorizzati per intero le spese obbligatorie relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nel 2020 e i trasferimenti correnti di finanza locale per un importo corrispondente agli stanziamenti assestati a valere sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 dicembre 2019

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

21R00169

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R."

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53 Supplemento n. 2 del 31 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2684 del 29 dicembre 2020

Emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R."


Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali), l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 4/2009.

2. In particolare, il presente regolamento:

a) individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;



- b) stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;
- c) stabilisce le modalità per la gestione dell'Albo;
- d) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione, la conferma nonché i casi di sospensione e cancellazione;
- e) definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.

Art. 2.

Categorie d'impresa

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:

- a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;
- b) categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile;
- c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
- d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;
- e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale previste all'articolo 5 della l.r. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

Art. 3.

Effetti dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:
 - a) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico;
 - b) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento.
3. L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per:
 - a) ottenere in gestione aree forestali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del d. lgs. 34/2018; qualora concorrano più imprese iscritte, la priorità dovrà essere attribuita alle imprese con centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione;
 - b) l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.
5. L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. L'Albo è utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

Art. 4.

Articolazioni dell'Albo

1. L'Albo è articolato in due sezioni:

- a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte;
- b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte.

Art. 5.

Gestione dell'Albo

1. L'Albo è gestito dalla struttura regionale competente in materia di foreste che provvede a:

- a) curare gli adempimenti necessari al suo funzionamento;
- b) definire i contenuti della scheda di descrizione aziendale utile a valorizzare l'impresa e a caratterizzarla dal punto di vista strutturale ed economico, e comprensiva delle informazioni richieste dall'articolo 2, comma 2 del d.m. 4470/2020;
- c) promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Per la gestione dell'Albo la struttura regionale competente in materia di foreste si avvale di uno specifico applicativo gestionale on line che ne permette la sua diffusione in tempo reale.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri:

- a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del d. lgs. 34/2018;
- b) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)";
- c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;



e) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;

f) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori a 10.000,00 euro;

g) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);

h) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento — (UF3)".

2. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 7.

Procedimento per l'iscrizione

L La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e alla scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando lo specifico applicativo gestionale on line:

a) direttamente dall'impresa;

b) tramite professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese;

c) tramite gli sportelli forestali di cui all'articolo 15 della l.r. 4/2009.

2. La struttura regionale competente:

a) effettua il controllo sul cento per cento delle istanze d'iscrizione;

b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, utilizzando lo specifico applicativo gestionale on line, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda; la mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;

c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.

Art. 8.

Conferma di iscrizione

L La conferma è effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, dichiarando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6 ed aggiornando la scheda di descrizione aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. La struttura regionale competente effettua il controllo sul dieci per cento delle conferme di iscrizione.

Art. 9.

Sospensione e reintegrazione

1. La struttura regionale competente dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

a) istanza dell'impresa;

b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6, previa comunicazione di avvio del procedimento;

c) qualora la conferma di iscrizione non sia stata presentata secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1.

2. La sospensione per i casi di cui al comma 1, lettere a) e c) è immediata ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della l. 241/1990, mentre quella di cui al comma 1, lettera b) è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3. L'impresa sospesa ha trenta giorni per definire la propria posizione.

4. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 3, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

5. La sospensione dall'Albo comporta la perdita degli effetti previsti all'articolo 3.

Art. 10.

Cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

a) istanza dell'impresa;

b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 6;


c) cessazione dell'attività;

d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'articolo 9.

2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ad eccezione del caso di cui alla lettera a) a cui si applica l'articolo 20, comma 1 della l. 241/1990.

3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

4. Il titolare o il legale rappresentante o il presidente dell'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione per un'impresa da lui rappresentata qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.



Art. 11.

Qualificazione professionale

1. La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in campo forestale ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 4/2009.

2. Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

Art. 12.

Imprese con analoghe qualifiche attestata da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea

1. Ogni riferimento normativo relativo alle imprese iscritte all'Albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa è esteso:

a) alle imprese iscritte negli Albi di altre regioni e province autonome in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;

b) alle imprese con analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea ed in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.

Art. 13.

Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1 del d. lgs. 178/2014

1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 del d. lgs. 34/2018, la Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del d.m. 4470/2020, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

Art. 14.

Norme finali e transitorie

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritte all'Albo di cui al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte) sono automaticamente iscritte all'Albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del d. lgs. 34/2018.

2. Le imprese di cui al comma 1, non in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento" (UF3), devono regolarizzare tale requisito entro il 30 giugno 2022.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte) è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 dicembre 2020

CIRIO

21R00142

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2020, n. 15.

Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio".

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 52/Sez. Gen. del 24 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro di cui all'art. 9.»



Art. 2.

Commissione comunale per il territorio e il paesaggio

1. Il comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. I compensi dei componenti della Commissione sono determinati dalla Giunta provinciale; i compensi per i componenti di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) e *f*), sono a carico del comune e possono essere rimborsati dalla provincia.»

2. Dopo il comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«11. La partecipazione della provincia alle spese per i compensi per i componenti della commissione è definita attraverso l'accordo annuale sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Per la composizione della Commissione si applica l'arrotondamento matematico.»

Art. 3.

Sistema informativo paesaggio e territorio

1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta su richiesta del comune o disposta d'ufficio dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Dell'intervenuta correzione è data notizia sulla Rete civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione. All'eventuale rigetto della richiesta del comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.»

Art. 4.

Principio di contenimento del consumo del suolo

1. Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:

«Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso comune e nella posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti nel verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo precedente anche in altra posizione nel verde alpino nello stesso comune e nella posizione adatta più vicina.»

2. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m³ all'interno di superfici individuate quali verde agricolo e

non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'art. 39. L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di edifici. Nell'individuazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a*), della superficie occupata dall'edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all'art. 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell'applicazione delle possibilità di ampliamento di cui al presente comma.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«5-bis. La possibilità di ampliamento di cui al comma 5 non trova applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso.»

Art. 5.

Plusvalore di pianificazione

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: «Le aree così acquisite sono riservate all'edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate, a seconda dei casi, per i residenti ai sensi dell'art. 39 o dell'art. 40. Per le aree dell'edilizia abitativa agevolata il vincolo di cui all'art. 39 viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.»

Art. 6.


Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;»

Art. 7.

Destinazioni d'uso delle costruzioni

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La locazione a tempo determinato o il comodato gratuito a tempo determinato di locali con destinazione «attività di esercizio pubblico» per l'erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di interesse pubblico, anche in deroga all'eventuale relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non determinano il cambio di destinazione d'uso.»



Art. 8.

Zona mista

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Tale disciplina non si applica alle superfici di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 19.»

Art. 9.

Zona produttiva

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* locali per l'alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta salva la destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f)*. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e parametri per locali per l'alloggio temporaneo di personale.»

2. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Nella zona produttiva fino al 20 per cento della volumetria ammissibile può essere destinato, con piano di attuazione, alle attività di cui al comma 2, lettera *a)* o *c)*.»

Art. 10.

Zona per attrezzature pubbliche

1. Il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La provincia e i comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione è affidata nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.»

2. Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

Art. 11.

Attività agricola

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell'azienda agricola.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 37, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

«2-*bis* Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di legname. La Giunta provinciale approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle costruzioni.»

3. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «Se l'imprenditore agricolo/l'imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001,

n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell'azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d'uso residenziale.»

4. Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: «La volumetria realizzata presso la sede dell'azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto in casi motivati. Questa limitazione non si applica alla volumetria realizzata presso la sede dell'azienda agricola con destinazione d'uso residenziale superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non può essere svincolato per venti anni dalla dichiarazione dell'agibilità e il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della volumetria nella sede dell'azienda agricola con destinazione d'uso secondo l'art. 23, comma 1, lettera *a)*, fino alla misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente periodo.»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-*bis* Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall'attuale posizione nel verde agricolo ad un'altra posizione sita nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui all'art. 17, comma 4, previo nulla osta della commissione di cui al comma 5 del presente articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di pianificazione del territorio oppure sulla base di esistenti situazioni di pericolo. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.»

6. Nel comma 10 dell'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le parole «nel maso».

Art. 12.


Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale

1. Il testo italiano del primo periodo del comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: «Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all'art. 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d'uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi dell'art. 39.»

Art. 13.

Parcheggi per edifici esistenti

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 40-*bis* della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 82,



un atto unilaterale d'obbligo con il quale si autorizza il sindaco/la sindaca a far annotare nel libro fondiario il vincolo di pertinenza all'unità immobiliare, a spese del/della richiedente.»

2. Il quarto periodo del comma 1 dell'art. 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 21, comma 1, nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini esistenti possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. La realizzazione di parcheggi ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell'art. 51.»

Art. 14.

Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio

1. La lettera g) del comma 5 dell'art. 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«g) un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al programma provinciale per lo sviluppo del turismo approvato dalla Giunta provinciale, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo;».

Art. 15.

Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all'interno dell'area insediabile di cui all'art. 17, comma 3, e che non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il procedimento di cui all'art. 60. L'approvazione della variante spetta comunque sempre al consiglio comunale. In caso di mancato parere positivo dell'esperto/esperta di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in relazione a varianti che incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al successivo comma 2.»

Art. 16.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del comune

1. Il comma 1-bis dell'art. 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-bis Il sindaco/La sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione di cui al comma 1 in merito al progetto in questione.»

Art. 17.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della provincia

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della provincia vengono rilasciate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta da un rappresentante tecnico/una rappresentante tecnica del comune territorialmente interessato e dai membri della commissione provinciale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il sindaco/La sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione in merito al progetto in questione.»

Art. 18.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della provincia

1. Il comma 4 dell'art. 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa commissione è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, sempre che il funzionario/la funzionaria non si avvalga della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.»

Art. 19.

Attività delle pubbliche amministrazioni

1. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono stralciate le parole: «della provincia».



Art. 20.

Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire

1. Il comma 6 dell'art. 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«6. Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il comune ne verifica la completezza formale. Qualora sia accertata l'incompletezza o l'erroneità della domanda per il permesso di costruire e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il comune interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita l'interessato/interessata a procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine congruo non superiore a trenta giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l'irricevibilità della domanda per il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione del procedimento ricomincia nuovamente a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. Qualora sia accertata l'incompletezza o l'erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l'attività non è ammessa; il comune procede secondo le disposizioni dell'art. 77, comma 5.»

2. Alla fine del comma 7 dell'art. 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, tale comunicazione determina in ogni caso anche la sospensione della decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso.»

Art. 21.

Procedimento per il permesso di costruire

1. Il comma 4 dell'art. 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal comma 3 del presente articolo, entro dieci giorni dall'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti in base alla normativa vigente, e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione richiesta dal comune ai sensi dell'art. 74, comma 6, il/la responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell'intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.»

2. Il comma 6 dell'art. 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda al comune o dalla presentazione della documentazione richiesta dal comune ai sensi

dell'art. 74, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'art. 74, comma 7, o interrotto ai sensi dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, senza che il comune abbia opposto motivato diniego, il permesso di costruire si intende rilasciato sulla base della dichiarazione del progettista abilitato/della progettista abilitata che ha firmato la domanda.»

Art. 22.

Disciplina della SCIA


1. Il comma 5 dell'art. 77 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«5. Qualora il comune, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del procedimento, l'assenza di una o più condizioni di ammissibilità, adotta e comunica all'interessato/interessata un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti dannosi prodotti e la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. Qualora sia possibile conformare la SCIA, il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita l'interessato/l'interessata con atto motivato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la loro adozione. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l'attività si intende vietata, l'interessato/l'interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti e il comune ordina la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l'interessato/l'interessata comunica la realizzazione delle suddette misure di conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.»

Art. 23.

Contributo di urbanizzazione

1. Alla fine del comma 10 dell'art. 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le opere di urbanizzazione primaria per gli edifici situati al di fuori delle zone edificabili di cui all'art. 22, comma 1, facenti parte di un'azienda agricola, siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contributo di urbanizzazione primaria si considera interamente corrisposto.»



Art. 24.

Agibilità

1. Il comma 1 dell'art. 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell'opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell'agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell'edificio.»

2. Alla fine del comma 2-*bis* dell'art. 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Inoltre alla segnalazione certificata di agibilità è allegato l'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'art. 40-*bis*, secondo le prescrizioni del permesso di costruire.»

3. Il comma 3 dell'art. 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«3. In tutti i casi di interventi, l'edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione dell'agibilità, completa della documentazione prescritta, a condizione che l'utilizzo sia consentito ai sensi delle norme sulla prevenzione degli incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui accerti che la segnalazione certificata e la documentazione presentata siano incomplete o erronee, ovvero accerti la carenza di uno o più requisiti e presupposti per l'ammissibilità dell'utilizzo, il comune adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, un atto motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa e comunica tale atto all'interessato/all'interessata. Qualora sia possibile completare o rettificare la segnalazione certificata e la relativa documentazione o rimediare alle carenze accertate, il comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita con atto motivato l'interessato/l'interessata a provvedere, disponendo la sospensione dell'utilizzo intrapreso e prescrivendo di completare o rettificare i documenti prescritti o di ovviare alle carenze accertate, con la fissazione di un termine utile non inferiore ai trenta giorni. Decorso il suddetto termine senza che siano stati trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle carenze accertate, l'utilizzo si intende vietato e l'interessato/l'interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti. L'atto motivato interrompe il termine di cui al terzo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l'interessato/l'interessata trasmette i documenti richiesti al comune o comunica di aver ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà dell'interessato/dell'interessata di ripresentare la segnalazione certificata, con le modifiche o le integrazioni necessarie. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l'art. 11-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.»

Art. 25.

Responsabilità

1. Il comma 1 dell'art. 87 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo abilitativo e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al direttore/alla direttrice dei lavori e al costruttore/alla costruttrice, della conformità delle opere alle modalità esecutive o alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, a quello delle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.»

Art. 26.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Dopo il comma 1 dell'art. 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l'autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'art. 80, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.»

Art. 27.

Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato

1. Dopo il comma 2 dell'art. 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:


«3. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, se del caso anche attraverso una variante allo strumento urbanistico, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.»

Art. 28.

Interventi non autorizzati su beni paesaggistici

1. L'art. 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 99 (*Interventi non autorizzati su beni paesaggistici*). — 1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, l'autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell'abuso il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ai sensi dell'art. 86, comma 3, fatto salvo l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica nei casi previsti



dall'art. 100. In caso di rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica, il soggetto trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

2. In caso di rigetto della domanda, si provvede al ripristino dello stato dei luoghi. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 181, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100.»

Art. 29.

Ricorso per motivi architettonici, paesaggistici o estetici alla Giunta provinciale e al Collegio per la tutela del paesaggio.

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

«*e*) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente per le foreste o agricoltura, proposto/proposta dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura o foreste.»

Art. 30.

Norme transitorie

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedurali in vigore alla data di avvio del procedimento originario.»

2. Il comma 5 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

«5. Fino all'approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall'art. 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all'art. 54, comma 2, domande dei comuni riguardanti l'individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole zone. Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai sensi del presente comma non si applica l'art. 37, comma 5. Nello stesso periodo il comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all'art. 54, comma 1. Presupposto per l'individuazione e per modifiche di superfici destinate all'esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera *g*) del comma 5 dell'art. 51. La Giunta provinciale può approvare d'uf-

ficio le modifiche di cui all'art. 53, comma 8, nonché quelle previste nell'ambito delle procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di cui all'art. 50. Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai comuni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

3. L'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è sostituito dai seguenti periodi: «Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne nel caso di zone residenziali di espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione, per le quali è stato approvato un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono soggette all'obbligo del vincolo ai sensi dell'art. 39, il quale viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione;

b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall'art. 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o assegnatari delle relative aree in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.»

4. Alla fine del comma 14 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «I piani di lottizzazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione ai sensi dell'art. 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all'art. 60 anche in riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i*).»

5. Il comma 17 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 39, i comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021, l'elenco ivi previsto.»

6. Il comma 19 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«19. In mancanza di personale qualificato, il comune può conferire, ai sensi dell'art. 63, comma 5, a un/una dipendente dell'ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l'incarico di direttore/direttrice del *Front office* per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all'art. 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione. Un ulteriore requisito per il conferimento dell'incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni comunali per almeno cinque anni o che abbia superato l'esame di Stato previsto per



l'iscrizione all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma di laurea e abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

- a) albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- b) albo professionale degli ingegneri;
- c) albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- d) albo professionale dei geologi.»

7. Dopo il comma 19 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«20. Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all'art. 4 e della commissione di cui all'art. 68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 72, comma 1 devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide fino all'approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 21, comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione adottati nonché le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei membri del gruppo linguistico ladino non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui all'art. 9, nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio possono essere nominati al loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o italiano.»

8. Dopo il comma 20 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«21. Salva la normativa in materia di contratti pubblici la provincia può stipulare accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare l'attuazione di interventi di interesse sovracomunale, determinati con deliberazione della Giunta provinciale;

22. Negli accordi urbanistici, nei quali la provincia è parte contraente, possono essere previste, tra l'altro, le seguenti prestazioni o controprestazioni:

a) cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti privati devono essere proprietarie da almeno cinque anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità;

b) creazione o cessione di diritti edificatori all'interno dell'area insediabile o di zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volume per residenza, fermo restando che il volume destinato al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l'accordo urbanistico, oppure in zone miste.

23. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della provincia, la Giunta provinciale può, d'intesa con il comune interessato, stipulare accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 ed inserirli nello strumento pianificatorio applicando il procedimento di cui all'art. 50. Qualora siano coinvolti anche competenze o interventi di pubblico interesse di un comune, questo partecipa come parte contrattuale all'accordo urbanistico.»

Art. 31.

Allegato B - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della provincia

1. La lettera B 1) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

«B 1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi protetti», «ville, giardini e parchi» e gli interventi nei «parchi naturali», esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria;»

2. Il testo italiano della lettera B 3) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi;».

Art. 32.

Allegato C - Interventi edilizi liberi

1. La lettera C 7) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, lettera abrogata con l'art. 39, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17, è così reintrodotta:

«C 7) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico;».

Art. 33.

Allegato C - Interventi edilizi liberi

1. Nell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«C11) Interventi di risanamento di stufe e camini esistenti.»

Art. 34.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 dicembre 2020

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

21R00170



LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2020, n. 16.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. Gen. del 23 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2021. Tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 2.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2021. È altresì autorizzata per l'anno 2022 e 2023 la spesa di 15.843.951,26 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di soggiorno di Merano.

2. Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2021-2023 la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l'anno 2021 e

di 10.000.000,00 euro per l'anno 2022. È altresì autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 10.000.000,00 euro, che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo di comparto riferito al 2021-2022.

3. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 15.000.000,00 euro per l'anno 2021 e di 15.000.000,00 euro per l'anno 2022. È altresì autorizzata per l'anno 2023 la spesa massima di 15.000.000,00 euro che rappresenta il costo a regime dell'accordo integrativo provinciale riferito al triennio 2019-2021.

4. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, una spesa di 6.685.341,69 euro per l'anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l'anno 2022. È altresì autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di soggiorno di Merano.

5. Per la stipulazione degli Accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 4.000.000,00 euro per ogni esercizio.

Art. 3.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

2021	157.344.712,83	
2022	169.214.192,88	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2023	169.214.192,88	
2021	127.119.000,00	
2022	168.846.272,51	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2023	96.720.389,00	
2021	31.971.536,60	
2022	25.315.025,78	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2023	19.935.500,80	
2021	0,00	
2022	0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2023	0,00	
2021	0,00	
2022	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2023	0,00	



Art. 4.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Nel comma 7-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, le parole: «Rientra nell'applicazione anche» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rientra nell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo anche».

Art. 5.

Misure per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2

1. Il Presidente della Provincia applica le misure di prevenzione del contagio da virus SARSCoV-2 disposte dal Governo per il periodo natalizio, adeguandole alle particolarità del territorio provinciale.

2. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 167.417.460,45 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 174.675.142,68 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto all'art. 5, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

21R00171

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2020, n. 17.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

(Pubblicate nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 51 Sez. Gen. del 23 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.508.540.535,37 euro e in termini di cassa per 8.144.883.738,39 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.

Art. 2.

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.508.540.535,37 euro e in termini di cassa per 8.144.883.738,39 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.

Art. 3.

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);



d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli), (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2020

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis);

21R00172

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 2021, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 2/Sez. Gen. del 14 gennaio 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-ter. La graduatoria di merito per l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall'Intendenza scolastica italiana nel 2018, è valida fino all'entrata in vigore del presente comma.»

2. Nel numero 2) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «o idonei» sono soppresse.

3. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «sind im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stelle,» sono sostituite dalle parole: «und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,».

4. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo la parola: «fascia» sono inserite le parole: «entro l'anno scolastico 2019/2020,».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall'anno scolastico 2020/2021 hanno validità biennale. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di nuovo validità triennale.»

6. L'art. 12-quater della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti). — 1. Nello scorrimento delle graduatorie d'istituto è riconosciuta ai partecipanti



ai percorsi formativi abilitanti la precedenza nell'assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale stabilisce i dettagli e le modalità per l'attribuzione di questa precedenza.»

7. L'art. 12-*sexies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12-*sexies* (*Periodo di inserimento professionale*).

— 1. Nel primo anno scolastico, il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a partecipare alle attività formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche.

4. Le attività formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell'anno di formazione previsto dall'art. 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un'altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto.

6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento delle attività formative specifiche nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati dalla Giunta provinciale.»

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali».

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, le parole: «nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione».

2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Sono rimborsate anche le spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti.»

3. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2021, in 50.000,00 euro per l'anno 2022 e in 50.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1-*quater* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «I tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati e monitorati periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente».»

2. Nel comma 2 dell'art. 1-*quater* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «Con cadenza biennale» sono sostituite dalle parole: «Nel quarto anno della rispettiva legislatura».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:


«1-*bis*. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale.»

4. Dopo il comma 9 dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«10. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia.»

5. Il comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunica-



zione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di trenta giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di trenta giorni gli istanti possono richiedere un'audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell'audizione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell'audizione. Tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.»

6. Nel comma 1 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale» sono sostituite dalle parole: «i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale».

7. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prima delle parole: «al diretto superiore» sono inserite le parole: «dai soggetti di cui al comma 1» e il secondo periodo dello stesso comma è soppresso.

8. Dopo il comma 2 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale.»

9. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «altra struttura organizzativa,» sono inserite le parole: «unitamente agli indirizzi di Posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell'«Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,»».

10. Nella lettera *d*) del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «in cui si può prendere visione degli atti» sono sostituite dalle parole: «in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera *d-bis*».

11. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«*d-bis*) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale;».

12. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.»

13. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le parole: «o di conviventi.»

14. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole: «rispettivi coniugi» sono inserite le parole: «, conviventi».

15. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull'astensione decide il presidente dell'organo collegiale.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi».

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito: «Le funzioni di segreteria sono esercitate da personale amministrativo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige».

Art. 5.


Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell'ambito della missione «Tutela della salute», fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture.»

2. L'art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 49 (*Governo e gestione della formazione continua in sanità*). — 1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l'istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale Commissione è un organismo tecnico-scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (*provider*). È composta da un massimo di cinque esperti nell'ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale salute.»



2. La composizione e il funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.»

3. Dopo l'art. 51-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 51-*ter* (*Reclutamento di personale da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige*). — 1. Ai fini del reclutamento di personale, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può incaricare aziende di reclutamento italiane nonché di altri Stati membri dell'Unione europea.»

4. Il comma 1-*bis* dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis*. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.»

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, «Disciplina dell'agriturismo»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un'impresa agricola.»

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, «Assistenza farmaceutica»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie.

1-*ter*. La pianta organica delle farmacie è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:

a) la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere nei comuni in base alla normativa vigente in materia;

b) la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;

c) il numero di farmacie effettivamente esistenti nei comuni.»

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

«2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e gode dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l'indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.»

4. Il comma 2 dell'art. 9-*bis* della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all'art. 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 9-*bis* della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e gode dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l'indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l'utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico.


4. Gli atti riguardanti l'assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

7. Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: «Ripartizione provinciale sanità» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale salute».

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale».

1. Nel comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «, che ha svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno cinque anni ed è» sono sostituite dalle parole: «e un'anzianità di servizio di sette anni in strutture sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una disciplina.»



Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (legge finanziaria 2012)».

1. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: «Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito sociale».

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:

«1. Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo.»

Art. 10.

*Ricerche, studi e manifestazioni
in materia di infrastrutture*

1. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti per la progettazione, l'elaborazione, la realizzazione e l'affidamento di ricerche e studi nonché per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, convegni, congressi e manifestazioni pubbliche attinenti alle materie che rientrano nella propria competenza e a materie affini. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture è autorizzata a sostenere le relative spese dirette e indirette, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l'anno 2021, in 20.000,00 euro per l'anno 2022 e in 20.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, «Disposizioni sulle acque»

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: «L'importo annuo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio dei comuni.»

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, «Agenzia provinciale per l'ambiente»

1. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è abrogata.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, «Disposizioni in materia di inquinamento acustico»

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza con il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP). Nel frattempo, si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A, che individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.»

Art. 14.


Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima».

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 2-bis e 2-ter:

«Art. 2-bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE). — 1. Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

2. Nel caso di edifici esistenti in cui l'installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazio-



ne indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.

5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.

Art. 2-ter (Diffida e sanzioni). — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.

2. L'inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui all'art. 2-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 750,00 euro per ciascuna unità immobiliare;

b) il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all'art. 2-bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 750,00 euro per ciascuna unità immobiliare;

c) i proprietari degli edifici di cui all'art. 2-bis che non ripartiscono le spese in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro per ciascuna unità immobiliare.»

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;».

2. La lettera b) del comma 1-bis dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell'estetica, della cosmesi o dell'onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell'arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell'esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.»

3. Il comma 1-bis dell'art. 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-bis. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un'esperienza professionale di almeno dodici mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell'arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell'esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.»

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-ter. L'esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno.»

5. Dopo il comma 19 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 20 e 21:

«20. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione".

21. Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione svolgono la professione di "risanatore/risanatrice di camini" e sono iscritte con la corrispondente denominazione nel Registro delle imprese, mantengono l'iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della dichiarazione di conformità dovrà provvedere un'impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 27.»

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1:

- a) l'art. 25, comma 1-bis, e successive modifiche;
- b) l'art. 28, comma 1, lettera l), e successive modifiche;
- c) l'art. 29, comma 1-bis), e successive modifiche;



d) l'art. 32, comma 1-bis), lettera a), e successive modifiche;

e) l'art. 45, comma 17, e successive modifiche.

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni».

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».

2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è così sostituito:

«1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Misure straordinarie*). — 1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o come aiuto *de minimis* ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.»

3. Nell'art. 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: «150.000» è sostituita dalla cifra: «75.000».

4. Nell'art. 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: «2.000.000» è sostituita dalla cifra: «1.000.000» e la parola: «dodici» è sostituita dalla parola: «quindici».

5. Nell'art. 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22» sono sostituite dalle parole: «articoli 14, 15, 16, 18 e 19» e le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti all'emergenza COVID-19, iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.»

7. Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per l'anno 2021, in 0,00 euro per l'anno 2022 e in 0,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globa-

le per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Qualora l'atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l'utente trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal personale incaricato del controllo.»

Art. 18.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Dopo la lettera k) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«l) le limitazioni e i divieti di accesso all'impiego provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova, per presentazione di documenti falsi, per condanne penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni e i divieti possono essere anche pluriennali o permanenti.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:


«3-bis. Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche.»

Art. 19.

Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, «Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022».

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:

«4. L'esenzione di cui al comma 1 rispettivamente la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spetta per il periodo dell'anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia destinato all'esercizio dell'attività di cui alla licenza solo per alcuni mesi dell'anno.»



2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l'autocertificazione entro i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell'anno 2020, possono presentare l'autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell'Alto Adige quale zona rossa o arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute del 10 novembre 2020.»

3. I commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, sono così sostituiti:

«3. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l'Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

4. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”»

4. Al comma 4 dell'art. 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta di eventi turisticamente rile-

vanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.687.500,00 euro per l'anno 2021, in 0,00 euro per l'anno 2022 e in 0,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 20.

Strumenti finanziari per il sostegno dell'economia

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico della Provincia di Bolzano e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi di investimento e, in generale, gli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi *in house* della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

2. In considerazione del ruolo strategico rivestito dalla società *in house* «Euregio Plus SGR S.p.a.» nell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano nella predetta società in misura sufficiente ad assumere la posizione di controllo prevista dall'art. 2359, comma 1, numero 1 del codice civile.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.600.000,00 per l'anno 2021, in euro 0,00 per l'anno 2022 e in euro 0,00 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano».

1. L'art. 15 e il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, sono abrogati.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«2. La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del patrimonio, delega l'assessore provinciale competente a disporre l'ac-



quisizione, l'alienazione o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l'estinzione di diritti reali, qualora il loro valore non superi l'importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio.»

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, «Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale».

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, sono soppresse le parole: «o comunque per 15 anni».

2. All'art. 10, comma 2 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, l'ultimo periodo è così sostituito: «L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale.»

3. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole: «, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti,».

Art. 23.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 10, 16, 19 e 20, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 gennaio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

21R00173

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I Straordinaria - n. 67 del 31 dicembre 2020)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prosecuzione cantieri di servizio

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione, per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di servizio di cui all'avviso n. 1/2018 - cantieri di servizio, già avviati ed in corso, nei limiti delle disponibilità finanziarie realizzate a seguito della mancata partecipazione all'avviso n. 1/2018.


2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di presentazione dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo le modalità dallo stesso predisposte.

Art. 2.

Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex

1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex Pumex è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 313322).



3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma I, capitolo 212016.

4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma 1, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro.

Art. 3.

Proroga termine contratti personale Camere di commercio e Irsap

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di commercio e l'Irsap.

Art. 4.

Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19

1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, acquisiti prima e durante la condizione di emergenza da Covid-19, riacquistano validità sino ad un anno successivo alla data di cessazione della stessa emergenza, con automatico spostamento delle date di inizio e fine lavori e possibilità di effettuare varianti secondo le norme vigenti per adeguare i progetti ad eventuali nuove esigenze economiche e gestionali.

2. Tutti i termini di scadenza dei titoli di cui al comma 1 validi alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni alle medesime condizioni.

3. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui ai commi 1 e 2, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra l'1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per l'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 5.

Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport

1. Al comma 5 dell'art. 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023».

2. Alla legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 53, comma 1, la parola «o» è sostituita dalla parola «e», dopo le parole «loro varianti» sono aggiunte le parole «nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani,» e le parole «concludono il procedimento di formazione» sono sostituite dalle parole «si concludono»;

b) all'art. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole «In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari» sono sostituite dalle parole «In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario *ad acta*, dai rispettivi uffici tecnici comunali»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:


«6. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore.»

3. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da «di cui» a «interregionali» sono abrogate.

Art. 6.

Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio

1. È sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento della voce di cui al numero d'ordine 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.



Art. 7.

*Interventi finanziari a sostegno
dei titolari di partita IVA*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid 19 tutti gli interventi finanziari di sostegno ai soggetti titolari di partita IVA sono da considerarsi sussidio economico e pertanto per la liquidazione non necessitano del DURC.

Art. 8.

*Disposizioni libero Consorzio
comunale di Siracusa*

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004).

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.

Art. 9.

*Proroga contratti personale ente
autodromo di Pergusa*

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO
(*Omissis*).

21R00128

LEGGE 26 maggio 2021, n. 12.

Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano.

(*Publicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 24 del 4 giugno 2021 (n. 32)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione promuove e tutela le località montane e le relative aree sciabili in ragione della loro valenza in termini di sviluppo economico e culturale, di coesione sociale e territoriale, sostiene altresì la pratica dello sci e di ogni altra attività ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che utilizzano impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.


2. La presente legge disciplina la gestione e la fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane e alla sicurezza degli utenti. Disciplina altresì la riqualificazione e la razionalizzazione dell'uso delle aree sciabili, garantendo la salvaguardia ambientale e paesaggistica nonché la riduzione del consumo del suolo.

Art. 2.

Individuazione delle aree sciabili

1. Con delibera della giunta regionale adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di coordinamento per le aree sciabili di cui all'art. 10, sono individuate le eventuali ulteriori aree sciabili attrezzate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali lo sci alpino, lo *snowboard*, lo



sci da fondo, lo slittino, da praticarsi nelle aree specificamente individuate che devono essere segnalate, separate e classificate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatti salvi gli attuali contratti ed obbligazioni in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Associazioni fra comuni e partecipazione a società

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla presente legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'art. 2.

Art. 4.

Gestore unico delle aree sciabili attrezzate

1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio, come eventualmente revisionato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. Nelle aree sciabili la funzione di gestore della pista sciistica è assunta dal titolare della gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

3. Al fine di consentire la presenza del gestore unico delle aree sciabili attrezzate anche con riguardo alle vigenti concessioni degli impianti di risalita, si applica l'art. 41 del decreto legislativo n. 40/2021.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fatti salvi gli attuali contratti ed obbligazioni in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

5. I gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci. Nelle convenzioni di cui al presente comma, nel rispetto della normativa sulla privacy, può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste, anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Obblighi dei gestori delle aree sciabili in materia di sicurezza e gestione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e per la corretta gestione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate si applicano le norme di cui agli articoli da 4 a 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Art. 6.

Contratti di assicurazione

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci da fondo, non possono consentire l'apertura al pubblico delle stesse, senza avere previamente stipulato un contratto di assicurazione ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

Art. 7.

Manutenzione delle aree sciabili

1. Fermo restando le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:

a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;

b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di sci alpino e di fondo nonché la chiusura della pista qualora presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;

c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore delle piste, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al comune, alla Città metropolitana di riferimento e alle forze di polizia. Al direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti:

a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;

b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;

c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;

d) gestione rischio valanghe.

3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo di cui al comma 2, relativo alla nomina del direttore delle piste ed alla comunicazione della medesima, è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.

4. I gestori, previa indicazione attraverso apposita segnaletica, possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute.

5. La manutenzione straordinaria è a carico del gestore unico delle piste, in collaborazione con gli enti istituzionali territorialmente competenti.

6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero della concessione della pista, o in via sostitutiva il Presidente della Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.



Art. 8.

Innevamento programmato

1. La Regione, le città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, singoli o associati, i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, nonché i gestori delle aree sciabili, possono realizzare sistemi per l'innnevamento programmato atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici, sentito l'ente Parco.

Art. 9.

Utilizzo estivo dell'area sciabile e mountain-bike

1. L'area sciabile può essere utilizzata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività, nonché per la discesa con *mountain-bike* da svolgersi su tracciati esclusivamente destinati a tali attività denominati «*bike park*». La gestione dei «*bike park*» può essere esercitata prioritariamente dai gestori dell'area e in subordine da altro soggetto pubblico o privato.

2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative nonché i tracciati destinati a «*bike park*» sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi.

3. I gestori dei «*bike park*» sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati autorizzati e non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi non tracciati ed autorizzati.

Art. 10.

Commissione di coordinamento per le aree sciabili

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è istituita la commissione di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti degli enti locali, dagli enti istituzionali del territorio, dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), dalle associazioni di categoria e sportive e da ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dei lavori della stessa. I suddetti componenti della commissione svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di funzionamento della commissione.

3. La commissione dura in carica cinque anni. Ai lavori della commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per

l'esame di singole questioni. La commissione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. La commissione, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, esprime pareri e, anche di propria iniziativa, formula proposte, con particolare riferimento:

- a) alla classificazione delle piste;
- b) al piano triennale di gestione e coordinamento di cui all'art. 11;
- c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul fabbisogno di impianti, attrezzature e similari nella Regione;
- d) alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge.

5. La commissione, ai fini della presente legge, può avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e degli enti locali.

Art. 11.


Piano triennale di gestione e coordinamento

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo di concerto con l'assessore regionale per le infrastrutture la mobilità, con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con l'assessore regionale per l'energia e servizi di pubblica utilità e con l'assessore regionale per la salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione competente dell'assemblea regionale siciliana e della commissione di coordinamento per le aree sciabili, approva il piano triennale di gestione e coordinamento, avente ad oggetto la programmazione degli interventi di promozione, riqualificazione, razionalizzazione e potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. Il piano triennale di gestione e coordinamento definisce:

- a) gli interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno del comprensorio sciistico, con particolare riguardo alle azioni per il miglioramento delle reti infrastrutturali; per il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane e tra questi e i comuni capoluogo di provincia e la Regione; la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, dei servizi di telecomunicazione e ogni adempimento necessario a garantire servizi di sicurezza, servizio spalaneve, servizi igienici, piani commerciali e di *marketing*;
- b) gli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica per riqualificare strutture ricettive di proprietà pubblica e renderle fruibili;
- c) ogni altro adempimento utile a determinare i provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente legge.

3. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.



Art. 12.

Sanzioni

1. Si applica il regime sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. I proventi delle sanzioni irrogate sono riscossi dal comune sul cui territorio si trova l'area sciabile. Per le aree che si estendono sul territorio di più comuni, i proventi spettano alle Città metropolitane o ai liberi Consorzi comunali di riferimento. Gli enti di cui al precedente comma, competenti per territorio, stabiliscono altresì le modalità ed i tempi di riscossione.

3. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto il ritiro del titolo (*skipass*) giornaliero o la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

4. Ai gestori è fatto divieto di vendere, per il periodo di cui al comma 4, un nuovo titolo di transito ai soggetti cui è stato ritirato o sospeso il medesimo titolo. In caso di violazione del suddetto divieto, il gestore è assoggettato alla sanzione amministrativa di euro 250.

Art. 13.

Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle richiamate disposizioni nazionali, e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dall'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Art. 14.

Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive

1. Le disposizioni della presente legge specificatamente destinate agli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*, il *telemark* ed altre pratiche sportive similari nonché a coloro che praticano lo sci da fondo e similari.

Art. 15.

*Applicazione del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 40*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 maggio 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale per
l'energia*
BAGLIERI

*Assessore regionale per le
infrastrutture
e la mobilità*
FALCONE

*Il Presidente nella qualità
di Assessore regionale per
la salute ad interim*
MUSUMECI

*Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente*
CORDARO

*Assessore regionale per il
turismo, lo sport
e lo spettacolo*
MESSINA

(*Omissis*)

21R00175



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 7 3 1 *

€ 2,00

